

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Ufficio Aula e Resocontazione

LEGGE REGIONALE

Modifica legge regionale 15.5.1980, n. 45

Consiglio Regionale
della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

Legge regionale: "Modifica legge regionale 15.5.1980, n. 45"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Alla legge regionale 15.5.1980, n. 45 "Provvedimen-
ti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fab-
bricati di proprietà dei privati siti nei centri storici
dei Comuni pugliesi" sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 1 dopo le parole "di tipo A" aggiungere e "B".

All'art. 2 sopprimere il primo comma.

All'art. 2 il secondo comma è così modificato: "Ai fini
della determinazione del mutuo il limite massimo di costo am-
missibile al mq. è quello previsto dalla legge 5.8.78, n.457
e successive modificazioni ed integrazioni".

All'art. 3 la frase "venticinquennale e con un onere a
carico del mutuatario pari al 4%" è sostituita dalla seguen-
te frase : "di durata non superiore ai quindici anni e con
onere a carico del mutuatario pari al 7% oltre il rimborso
del capitale".

All'art. 3 aggiungere il seguente ultimo comma: "Le a-
gevolazioni creditizie di cui al precedente comma sono altre
si concesse durante il periodo di preammortamento che non do-
vrà superare i ventiquattro mesi".

All'art. 5 dopo la parola "la Regione" aggiungere: "si
avvarrà delle convenzioni vigenti in quanto applicabili ov-
vero".

All'art. 6 sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) quadro tecnico-economico compilato su modello fornito
dalla Regione".

All'art. 6 aggiungere il seguente ultimo comma: "Per il
corrente esercizio finanziario il termine finale per la pre-
sentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno suc-
cessivo all'entrata in vigore della presente legge".

Consiglio Regionale
della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

9

L'art. 9 è così sostituito: "Le erogazioni verranno effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976".

All'art. 10 aggiungere il seguente ultimo comma: "Le opere dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di inizio".

L'art. 11 è così sostituito :

"1. Il Capitale mutuato ed i relativi interessi verranno restituiti in rate semestrali posticipate con decorrenza dal primo gennaio e primo luglio successivi all'atto di erogazione e quietanza finale.

2. La Regione provvederà al pagamento delle sue spettanze nelle forme previste dalle convenzioni di cui al precedente articolo 5".

Art. 2

L'importo dei contributi di cui alla presente legge è fissato per l'anno 1985 in L. 1 miliardo.


ART. 3

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura sul Cap. 0102080 " Azioni ed interventi per attività di edilizia convenzionata ed agevolata per nuove costruzioni ; acquisto e recupero, LL.RR. 57/79, 33/80, 45/80, 16/81, 76/80, 3/83 e successive modifiche ed integrazioni nonché anticipazioni, L.R. n. 18/74, art. 16 semestralità, ammortamento e conguagli, LL.RR. riferite agli interventi per edilizia agevolata" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con L.R. 12 febbraio 1985, n.4.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellfiemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

3


E' estratto del verbale della seduta del 25 marzo 1985
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine - Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)

10 APR. 1985



p.c.c. (dott. Renato Guaccero)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 8677/21309

Bari, 18 MAG. 1985

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
MASSOCCO